



REGOLAMENTO

CERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA

Edizione n° 5 del 23.04.2012

Emendamento 1 del 25 gennaio 2018



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Ed. 5

pag. 3 di 19

INDICE

PREMESSA E SCOPO	4
ART. 1 <i>Ambito di applicazione</i>	4
ART. 2 <i>Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra</i>	5
ART. 3 <i>Specifica di certificazione</i>	6
ART. 4 <i>Estensione o modifica della specifica</i>	6
ART. 5 <i>Requisiti soggettivi</i>	7
ART. 6 <i>Consorzi e Raggruppamenti temporanei di impresa</i>	7
ART. 7 <i>Requisiti economico-finanziari</i>	7
ART. 8 <i>Requisiti organizzativi e tecnici</i>	8
ART. 9 <i>Attestazione d'idoneità tecnica del subappaltatore</i>	9
ART. 10 <i>Condizioni per il ricorso al subappalto</i>	11
ART. 11 <i>Gestore aeroportuale</i>	11
ART. 12 <i>Semplificazione delle procedure di certificazione</i>	12
ART. 13 <i>Manuale di aeroporto, regolamento di scalo e standard di qualità dei servizi</i>	12
ART. 14 <i>Vettori in autoproduzione</i>	13
ART. 15 <i>Disponibilità di infrastrutture e spazi e imposizione di limitazioni</i>	13
ART. 16 <i>Inizio e cessazione delle attività</i>	14
ART. 17 <i>Mantenimento dei requisiti, rinnovo del certificato e dell'attestazione d'idoneità</i>	15
ART. 18 <i>Sospensione della certificazione e dell'attestazione d'idoneità</i>	15
ART. 19 <i>Sanzioni pecuniarie</i>	16
ART. 20 <i>Revoca e decadenza</i>	17
ART. 21 <i>Tariffe</i>	18
ART. 22 <i>Decorrenza e norma transitoria</i>	18



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Ed. 5

pag. 4 di 19

PREMESSA E SCOPO

Con l'edizione n. 5 del Regolamento ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" è stato avviato un riordino normativo e procedurale in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, tenendo conto delle varie pronunce giurisdizionali intervenute nella materia e delle esigenze di decentramento delle attività amministrative connesse al processo di certificazione.

Nel corso dell'applicazione del Regolamento sono emerse alcune criticità nel mercato dei servizi di assistenza a terra affidati in regime di subappalto. Il frequente ricorso a tale istituto contrattuale da parte dei prestatori di servizi certificati, infatti, ha portato ad una eccessiva pressione concorrenziale e ad una impropria compressione dei costi e delle tariffe.

Per la risoluzione di tali problematiche si è reso necessario intervenire con alcune modifiche alla disciplina contenuta nel Regolamento, relativamente alla qualificazione del subappaltatore e alle condizioni per il ricorso al subappalto da parte del prestatore certificato.

In particolare, l'emendamento introduce l'attestazione di idoneità tecnica rilasciata dall'ENAC, quale condizione per lo svolgimento di servizi di assistenza a terra in regime di subappalto e riconduce all'Ente l'attività di vigilanza già affidata alla responsabilità dell'impresa subappaltante. I requisiti di ordine organizzativo e tecnico richiesti per il conseguimento e il mantenimento dell'attestazione di idoneità sono finalizzati ad assicurare le necessarie condizioni di sicurezza delle operazioni aeroportuali, sotto entrambi i profili di safety e security, e un adeguato livello di qualità dei servizi. Particolare rilevanza è data alla esperienza professionale e alla formazione del personale del subappaltatore.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra, che si applica, secondo le modalità di seguito indicate, a prescindere dal volume di traffico dell'aeroporto:
 - a. alle imprese che operano o intendono accedere al mercato dei servizi di assistenza a terra per le categorie o sottocategorie di servizi di cui all'allegato "A"

- del D.lgs. n. 18/1999;
- b. alle società di gestione aeroportuale qualora svolgano in proprio servizi di assistenza a terra, viste le attribuzioni dei gestori aeroportuali richiamate dall'art. 705 del codice della navigazione;
- c. ai vettori quando non operano in autoproduzione e/o stipulano contratti, sotto qualsiasi denominazione, con i terzi per la fornitura di una o più categorie di servizi di assistenza, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del D.lgs. n. 18/1999.
2. I prestatori di servizi di assistenza a terra di cui ai punti 1 a., b. e c. operano direttamente o per il tramite di subappaltatori in possesso di attestazione d'idoneità tecnica, secondo le modalità indicate ai successivi articoli 9 e 10.
3. La certificazione non si applica ai vettori che operano in autoproduzione, ferme restando le condizioni e il rispetto dei requisiti e degli standard di sicurezza e qualità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Art. 2

Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra

1. Il certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (di seguito "certificato"), attesta che l'impresa possiede i requisiti d'idoneità previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 18/1999 atti a garantire idonei standard di qualità e sicurezza.
2. In particolare il certificato attesta i seguenti requisiti:
- a. requisiti economico finanziari di cui al successivo art. 7;
- b. risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio che il prestatore intende svolgere;
- c. rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro, sia di natura normativa che contrattuale, e di quanto previsto dalla legislazione sociale e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d. copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.
3. Il certificato viene rilasciato e rinnovato dall'ENAC, a seguito dell'esito favorevole dei propri accertamenti, alle imprese comunitarie ed a quelle appartenenti a Paesi non comunitari in regime di reciprocità.
4. Il gestore fornisce all'ENAC, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il parere motivato di conformità delle procedure operative, standard di qualità e di

tutela ambientale, contenuti nel Manuale delle Operazioni del prestatore di servizi che ha richiesto la certificazione, con quelle vigenti all'interno dell'aeroporto.

5. Il certificato è di esclusiva pertinenza dell'impresa titolare e non può essere ceduto.
6. Il ricorso all'avvalimento, come disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, non è ammesso.
7. Il certificato ha durata quinquennale ed è valido esclusivamente per gli aeroporti e per i servizi di assistenza a terra espressamente indicati nella specifica di certificazione.

Art. 3*Specifica di certificazione*

1. Nella specifica di certificazione, allegata al certificato, sono individuati gli aeroporti e le categorie e sottocategorie, di cui all'allegato "A" del D.lgs. n. 18/1999, per le quali il prestatore abbia dimostrato di disporre, in proprio o tramite subappaltatore nei limiti di cui al successivo art. 10 comma 1 e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 13 del citato decreto, idonee risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra richiesti.
2. La movimentazione fisica delle merci di cui alla sottocategoria 4.1 dell'Allegato "A" del D.lgs. 18/1999 non comprende l'attività di facchinaggio, intesa quale mero spostamento delle merci all'interno del magazzino.
3. La validità della specifica è subordinata a quella del certificato.

Art. 4*Estensione o modifica della specifica*

1. Per lo svolgimento di attività differenti da quelle previste nella specifica del certificato, ovvero su altri aeroporti, nonché in caso di modifica delle altre condizioni contenute nella specifica, è necessario che l'operatore presenti all'ENAC una richiesta di estensione o modifica della specifica stessa.
2. L'ENAC, accertata la sussistenza dei requisiti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 4, provvede ad estendere la portata della specifica.

Art. 5*Requisiti soggettivi*

1. Possono ottenere la certificazione le imprese esercitate sotto forma di società commerciale, cooperativa o consortile con attività esterna secondo la vigente normativa (sono pertanto escluse le società semplici e le ditte individuali).
2. Non sono consentite e sono nulle, ad ogni effetto, le intese tra imprese volte a concordare prezzi e ripartire i mercati e dunque a limitare la concorrenza.

Art. 6*Consorzi e Raggruppamenti temporanei di impresa*

1. Possono ottenere la certificazione i consorzi che esercitano solo attività esterna, come disciplinati dagli articoli 2612 e seguenti del codice civile. In ogni caso deve essere sempre individuato nella specifica della certificazione il soggetto consorziato che opera all'interno dell'aeroporto e per quali attività.
2. I consorzi di cooperative seguono lo stesso regime.
3. I consorzi garantiscono che la loro costituzione non integri, anche di fatto, una fattispecie in grado di produrre alterazione della concorrenza.
4. Le imprese che partecipano a procedure di selezione possono costituire appositi raggruppamenti temporanei, ma in tal caso ogni soggetto del raggruppamento deve essere certificato.
5. Il ricorso all'avvalimento, come disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, non è ammesso.

Art. 7*Requisiti economico-finanziari*

1. Ai sensi dell'art. 13, lett. a) del D.lgs. n. 18/1999 e dell'art. 14 della direttiva n. 96/67/CE, la valutazione del requisito economico – finanziario dell'impresa viene svolta come segue.
2. Il richiedente deve presentare bilanci redatti secondo le previsioni di cui all'art. 2423 e ss. del codice civile, ovvero, per le società quotate, secondo le regole internazionali.
3. L'impresa deve essere in possesso di un capitale sociale, con riferimento al

patrimonio netto, almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere. In mancanza, l'impresa deve dimostrare di possedere una situazione finanziaria sana in grado di garantire la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza relativamente ai servizi da espletare.

4. Nei soli aeroporti con traffico annuo fino a duecentocinquantamila passeggeri, analogamente a quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dei Trasporti in data 12 settembre 2007 che, in considerazione delle condizioni di scarsa redditività dell'attività che si svolge su aeroporti con traffico fino a duecentocinquantamila passeggeri nella media degli ultimi due anni o interessati da sola aviazione generale, prevede un adeguamento delle verifiche da effettuarsi in occasione del rilascio della concessione di gestione totale, anche per la certificazione dei prestatori dei servizi di handling viene ritenuta accettabile, a seguito della analisi di bilancio, una situazione economica tendente all'equilibrio in presenza di fonti di finanziamento adeguate a garantire l'espletamento del servizio in regolarità e sicurezza. Nel corso dell'attività di sorveglianza sul mantenimento dei requisiti di certificazione, l'ENAC acquisisce evidenza di una gestione svolta secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 8*Requisiti organizzativi e tecnici*

1. L'impresa deve essere organizzata in modo da prevedere:
 - a. la figura di un responsabile aziendale provvisto di autorità, autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze per provvedere alle risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività siano condotte nel rispetto dei requisiti dell'art. 13 del D.lgs. n. 18/1999;
 - b. una struttura organizzativa adeguata per la gestione in sicurezza e la supervisione dei seguenti settori, secondo la tipologia e la complessità dell'impresa:
 - (i) operazioni, in particolare in air side, secondo standard di sicurezza aeronautica adeguati ai servizi da svolgere;
 - (ii) formazione, addestramento, qualificazione del personale e relativo aggiornamento;

- (iii) manutenzione mezzi;
 - (iv) sistema di prevenzione degli incidenti sul lavoro;
 - (v) security;
 - (vi) assicurazione qualità;
 - (vii) tutela ambientale;
- c. i responsabili dei settori sopra indicati e le specifiche competenze nell'organico della struttura aziendale. In relazione alla dimensione dell'impresa ed alla tipologia dei servizi prestati, più di una funzione e ambito di competenza, fra quelle sopra elencate, possono far capo ad una sola persona. Il cumulo di funzioni in un'unica persona è oggetto di giudizio di accettabilità da parte dell'ENAC. La funzione di assicurazione qualità deve essere indipendente dalle altre e può anche essere ricoperta da responsabile esterno. La funzione relativa alla tutela ambientale può essere affidata ad un responsabile esterno;
- d. il personale sufficiente e i mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra in relazione alla tipologia di servizi prestati;
- e. un Manuale delle Operazioni, in cui siano descritte la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali disponibili, le procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, conformi con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici, il sistema di addestramento del personale, i parametri di qualità dei servizi svolti, nonché la politica di tutela ambientale che l'impresa stessa intende perseguire nello svolgimento della propria attività;
- f. un piano delle attività di impresa.

Art. 9*Attestazione d'idoneità tecnica del subappaltatore*

1. L'attestazione d'idoneità tecnica del subappaltatore (di seguito "attestazione d'idoneità"), attesta che l'impresa possiede i requisiti necessari a garantire idonei standard di sicurezza, qualità e tutela ambientale nello svolgimento delle operazioni aeroportuali.
2. L'attestazione d'idoneità viene rilasciata e rinnovata dall'ENAC, a seguito dell'esito favorevole dei propri accertamenti, alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. dotazione di personale in numero adeguato alla tipologia di servizi di

- assistenza a terra prestati e con formazione ed esperienza professionale idonee a garantire la sicurezza (safety e security) e la regolarità delle operazioni di assistenza a terra;
- b. dotazione di mezzi idonei in relazione alla tipologia di servizi di assistenza a terra prestati;
 - c. adozione di una procedura per il mantenimento degli standard di sicurezza;
 - d. adozione di un piano di formazione continua e addestramento del personale che preveda corsi di formazione tecnico-professionale finalizzati a garantire la sicurezza (safety e security) e la regolarità delle operazioni di assistenza a terra;
 - e. adozione di una politica di tutela ambientale nello svolgimento della propria attività;
 - f. adozione di procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, compatibili con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici;
 - g. dotazione di una organizzazione che preveda almeno un responsabile con il compito di garantire il mantenimento e l'aggiornamento degli standard di sicurezza e la formazione continua del personale;
 - h. stipula, per l'aeroporto per il quale intende operare, di un'adeguata polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi connessi con l'impiego dei mezzi e con l'attività effettivamente svolta;
 - i. rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro, sia di natura normativa che contrattuale, e di quanto previsto dalla legislazione sociale e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. L'attestazione d'idoneità è di esclusiva pertinenza dell'impresa titolare e non può essere ceduta.
4. L'attestazione d'idoneità ha durata quinquennale ed è valida esclusivamente per gli aeroporti e per i servizi di assistenza a terra per i quali è stata richiesta.
5. Per lo svolgimento di attività differenti da quelle previste nell'attestazione, ovvero su altri aeroporti, è necessario che il subappaltatore presenti all'ENAC una richiesta di estensione o modifica della stessa. L'ENAC, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, provvede ad estendere o modificare la portata dell'attestazione.

Art. 10

Condizioni per il ricorso al subappalto

1. Il ricorso al subappalto da parte di prestatore certificato è ammesso alle condizioni seguenti:
 - a. il subappaltatore deve essere in possesso dell'attestazione di idoneità di cui all'articolo 9;
 - b. il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall'ENAC e comunicato al gestore aeroportuale;
 - c. le procedure operative adottate dal subappaltatore devono essere compatibili con quelle contenute nel Manuale delle Operazioni del prestatore certificato;
 - d. non può essere subappaltata per intero ciascuna delle categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'allegato "A" del D.lgs. 18/1999. Il subappalto è ammesso per un numero di sottocategorie non superiore alla metà di quelle indicate per ciascuna categoria per le quali il prestatore è certificato; in caso di sottocategorie in numero dispari l'approssimazione si calcola per difetto.
2. Nel caso in cui l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra sia accordato a seguito di gara, negli aeroporti soggetti a provvedimenti di limitazione ai sensi degli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs. 18/1999, il ricorso al subappalto sarà consentito solo se, in sede di offerta, il concorrente prestatore certificato abbia indicato i servizi che intende subappaltare.
3. E' vietato al subappaltatore di affidare a terzi i servizi per i quali è stato autorizzato il subappalto.

Art. 11

Gestore aeroportuale

1. Il gestore aeroportuale, in conformità con la normativa vigente, ha l'obbligo di assicurare la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, direttamente o coordinando l'attività di prestatori certificati.
2. Il gestore può, sotto la propria responsabilità, affidare servizi di handling a prestatori certificati dall'ENAC. In questo caso il gestore è esente da certificazione quale prestatore dei servizi di assistenza.
3. Per i servizi di assistenza svolti in proprio, il gestore deve ottenere la certificazione ai sensi del presente regolamento.

4. Il gestore aeroportuale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 9 e 10, può subappaltare alcuni servizi di assistenza per cui è certificato. Il gestore che svolge servizi di assistenza a terra in regime di monopolio provvede all'individuazione del subappaltatore a seguito di selezione trasparente e non discriminatoria tra gli interessati.

Art. 12*Semplificazione delle procedure di certificazione*

1. Ai fini della certificazione quale prestatore di servizi di assistenza a terra, le società di gestione aeroportuale di aeroporti certificati, le imprese di manutenzione in possesso di certificato di approvazione quale organizzazione di manutenzione rilasciato dall'ENAC e i vettori in possesso di licenza di esercizio di trasporto aereo, sono esentati dalla dimostrazione dei requisiti tecnici e organizzativi già oggetto di verifica da parte dell'ENAC e dalla presentazione di documentazione in corso di validità di cui l'ENAC sia già in possesso.
2. I prestatori che intendono esercitare in proprio ed esclusivamente la categoria 1 "Assistenza amministrativa a terra e supervisione" di cui all'allegato "A" del D.lgs. 18/1999, sono certificati dall'ENAC a seguito della positiva verifica della sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 9 del presente regolamento, nonché della solidità economico - finanziaria in capo al richiedente, riferita all'attività da svolgere.
3. La certificazione di cui al comma 2 non è richiesta ove dal contratto sottoscritto con il vettore risulti che il soggetto affidatario svolga esclusivamente un'attività di controllo della qualità dei servizi forniti al vettore da prestatori certificati.

Art. 13*Manuale di aeroporto, regolamento di scalo e standard di qualità dei servizi*

1. Il prestatore di servizi certificati, i vettori che operano in autoproduzione e i subappaltatori devono rispettare le procedure e lo standard di qualità dei servizi aeroportuali previsti dal manuale di aeroporto, dal regolamento di scalo e dalla carta dei servizi del gestore approvati dall'ENAC.

Art. 14*Vettori in autoproduzione*

1. Ai fini dell'esenzione dalla certificazione, i vettori in autoproduzione non devono stipulare alcun contratto con terzi, anche di subappalto, avente per oggetto la prestazione di servizi di assistenza a terra.
2. L'esenzione non si applica per i servizi di assistenza a terra forniti a vettori con i quali siano in essere accordi di code sharing o di franchising.
3. I vettori in autoproduzione devono dare evidenza del rispetto dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 9, fornendone documentazione all'ENAC che ne verifica la congruità, ferma restando l'applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 4, per la verifica delle procedure operative di cui all'articolo 9, comma 2, lett. f.
4. L'ENAC svolge controlli periodici volti ad accertare il mantenimento dei requisiti in capo ai vettori in autoproduzione per l'eventuale applicazione di sanzioni o di provvedimenti di interdizione dall'accesso.

Art. 15*Disponibilità di infrastrutture e spazi e imposizione di limitazioni*

1. Il gestore deve garantire l'accesso agli impianti aeroportuali e rendere disponibili spazi e locali per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoproduzione in base a criteri di adeguatezza, trasparenza, obiettività e non discriminazione, con riferimento ai piani di utilizzo dell'aerostazione e alla capacità dell'air side, da aggiornare periodicamente in funzione delle modifiche dell'area stessa.
2. I casi in cui l'ENAC può limitare il numero dei prestatori e le categorie dei servizi di assistenza a terra sono riportati negli articoli 4, 5 e 12 del D.lgs n. 18/1999, nel rispetto delle procedure ivi contenute.
3. Quando la necessità di imposizione di limitazioni in un aeroporto intervenga successivamente alla avvenuta liberalizzazione dello stesso, accertato il numero massimo di prestatori ammissibili per categoria di servizio di assistenza, possono presentarsi i casi seguenti:
 - a. ove i prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione siano già presenti ed operanti nel numero massimo e sia garantito il requisito di indipendenza richiesto

dalla normativa, considerato che non può non riconoscersi un incremento di valore delle risorse conseguente allo svolgimento dell'attività, e considerate le aspettative derivanti dal rilascio della certificazione di idoneità, non si da luogo a selezione tramite gara per individuare i prestatori;

b. qualora il numero dei prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione sia inferiore al numero massimo, o divenga tale a causa di cessazione di attività o mancato rinnovo della certificazione, i nuovi entranti sono selezionati tramite gara fino al limite consentito;

c. qualora il numero dei prestatori certificati per i settori soggetti a limitazione sia superiore al numero massimo, si procede alla selezione di tutti i prestatori mediante gara.

Art. 16*Inizio e cessazione delle attività*

1. L'inizio delle attività deve avvenire entro e non oltre sei mesi dal rilascio della certificazione o dell'attestazione d'idoneità del subappaltatore, pena la decadenza del certificato o dell'attestazione, o della specifica del certificato se si tratta di sola estensione dei servizi di assistenza a terra su altri aeroporti.
2. L'accesso avviene in conformità a quanto previsto dal regolamento di scalo.
3. Al momento dell'accesso nell'ambito di ogni singolo aeroporto l'ENAC ammette prestatori certificati e subappaltatori di servizi che rispettano il tipo di contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti.
4. Ai fini della procedura di protezione sociale di cui all'articolo 14 del D.lgs. 18/1999, l'onere di assorbimento del personale è ad esclusivo carico del prestatore certificato subentrante, anche nel caso in cui questi affidi il servizio in subappalto.
5. L'eventuale cessazione dell'attività deve essere comunicata con congruo anticipo alla Direzione Aeroportuale ed alla società di gestione, pena la decadenza della certificazione e dell'attestazione d'idoneità al subappalto.
6. I vettori in autoproduzione sono ammessi alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3.

Art. 17*Mantenimento dei requisiti, rinnovo del certificato e dell'attestazione d'idoneità*

1. Il prestatore certificato e il subappaltatore sono tenuti ad assicurare il mantenimento dei requisiti previsti dal presente Regolamento.. L'ENAC instaura un'attività di sorveglianza mediante un programma di verifiche periodiche, con o senza preavviso, nei confronti dei prestatori certificati e dei subappaltatori.
2. Il certificato, la relativa specifica e l'attestazione d'idoneità al subappalto sono rinnovabili, su richiesta dell'interessato, sulla base dell'esito favorevole dell'attività di sorveglianza da parte dell'ENAC.

Art. 18*Sospensione della certificazione e dell'attestazione d'idoneità*

1. A fini cautelari, l'ENAC può, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte del prestatore o del subappaltatore, sospendere la certificazione o l'attestazione di idoneità per un periodo massimo di sei mesi, nei casi di:
 - a. temporanea perdita dei requisiti previsti per il rilascio e il mantenimento della certificazione o dell'attestazione d'idoneità;
 - b. mancata osservanza del piano di rientro da eventuali posizioni debitorie per irregolarità contributiva;
 - c. mancato rientro, nei tempi prescritti, dalle non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche;
 - d. gravi inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità;
 - e. mancato rispetto delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il regolamento di scalo e con il manuale di aeroporto;
 - f. violazione della normativa in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale;
 - g. violazione degli obblighi di correttezza nell'uso delle strutture aeroportuali e nei confronti di terzi operatori, anche provocando, ad esempio, intralcio all'attività degli stessi e/o ripetuta inosservanza degli standard di qualità dell'aeroporto approvati dall'ENAC con la carta dei servizi;
 - h. variazione relativa al personale impiegato, delle strutture e dei mezzi, con ripercussioni negative ai fini dell'espletamento del servizio e/o ai fini della

- sicurezza;
- i. mancato rilascio o riconsegna dei tesserini di accesso in aeroporto per il personale o dei contrassegni dei mezzi impiegati;
 - j. mancato aggiornamento degli elenchi relativi ai mezzi a seguito di dismissioni e rispondenza di tali elenchi con le autorizzazioni e contrassegni di accesso rilasciati dalla Direzione Aeroportuale ed in corso di validità;
 - k. inosservanza delle condizioni prescritte per il subappalto;
 - l. mancata tempestiva comunicazione all'ENAC di modifiche sostanziali nell'assetto societario/organizzativo;
 - m. mancato ed immotivato rispetto del Piano di attività d'impresa;
 - n. accertata alterazione della concorrenza da parte dei consorzi;
 - o. accertata violazione degli obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale nei confronti del personale impiegato a qualunque titolo nell'appalto/subappalto;
2. In caso di sospensione della certificazione o dell'attestazione d'idoneità, non spetta alcun rimborso o indennizzo.

Art. 19*Sanzioni pecuniarie*

1. Per l'accertata violazione di quanto disposto dal presente regolamento, nonché, in caso di:
- a. mancato rispetto dei termini di rientro dalle criticità riscontrate in sede di rilascio della certificazione o dell'attestazione di idoneità, ovvero di verifica successiva, ed in mancanza di azioni correttive;
 - b. violazioni rispetto alla normativa in materia di security;
 - c. mancato rispetto delle procedure e degli obblighi previsti dal regolamento di scalo ed in mancanza di azioni correttive;
 - d. carenze organizzative che abbiano riflesso negativo sui requisiti di idoneità;
 - e. inadempienze che compromettono la regolarità, la sicurezza o la qualità del servizio reso all'utenza aeroportuale o danneggiano o intralciano le attività degli altri operatori presenti sullo scalo;
 - f. grave inadempimento nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza rispetto a quelli previsti nel Regolamento di scalo e approvati dall'ENAC;

il prestatore di servizi di assistenza certificato e il subappaltatore sono soggetti al pagamento delle sanzioni ai sensi ed in conformità dell'articolo 1174 del codice della navigazione, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 20*Revoca e decadenza*

1. L'ENAC può, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte del prestatore o del subappaltatore interessato:

a) revocare la certificazione o l'attestazione d'idoneità nei casi di:

- (i) rilascio di false informazioni tese ad ottenere la certificazione o l'attestazione d'idoneità;
- (ii) variazione o modifica relativa all'impresa ed agli organi amministrativi in contrasto con le prescrizioni legislative antimafia;
- (iii) ripetute gravi non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche;
- (iv) ripetute gravi inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità;
- (v) ripetuto mancato rispetto delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il regolamento di scalo e con il manuale di aeroporto;
- (vi) ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale;
- (vii) accertata violazione degli obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale nei confronti del personale impiegato a qualunque titolo nell'appalto/subappalto;
- (viii) cessione o affitto di ramo d'azienda a terzi senza preventiva comunicazione all'ENAC;
- (ix) svolgimento di attività di assistenza per categorie di servizi diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la certificazione o l'attestazione d'idoneità;
- (x) gravi carenze organizzative che abbiano riflessi negativi sui requisiti di idoneità;
- (xi) reiterate inadempienze in grado di compromettere la regolarità, la sicurezza o la qualità del servizio reso all'utenza aeroportuale o danneggiare o intralciare le attività degli altri operatori presenti sullo scalo;
- (xii) mancato rispetto degli obblighi relativi all'assicurazione dell'attività e/o dei

beni;

(xiii) ripetuta inosservanza delle condizioni prescritte per il subappalto;

(xiv) carenza di manutenzione dei mezzi per l'espletamento delle attività operative, nonché di rispetto di quanto previsto dal regolamento di scalo e dalle vigenti normative sulle revisioni e controlli periodici;

(xv) avvio di procedure fallimentari, di concordato preventivo, amministrazione controllata, procedure esecutive ovvero messa in liquidazione;

(xvi) mancato rientro dalle criticità che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione;

b) dichiarare la decadenza della certificazione o dell'attestazione d'idoneità nei casi di:

(i) mancato esercizio dell'attività per un periodo continuativo di almeno sei mesi;

(ii) cessazione della attività senza previa comunicazione alla Direzione aeroportuale ed alla Società di gestione.

c) vietare l'accesso e la prosecuzione delle attività nel caso di mancato rispetto del tipo di contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti e delle eventuali clausole di protezione sociale in esso contenute.

2. In caso di revoca della certificazione o dell'attestazione d'idoneità, non spetta alcun rimborso o indennizzo.

Art. 21 *Tariffe*

1. Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto contenuto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento delle Tariffe dell'ENAC in vigore.

Art. 22 *Decorrenza e norma transitoria*

1. Le modifiche introdotte con il presente Emendamento n. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC "www.enac.gov.it".

2. I soggetti già autorizzati al subappalto si adeguano alle disposizioni del presente Emendamento n.1 entro diciotto mesi dalla data di cui al comma 1.



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di
Assistenza a Terra

Ed. 5

pag. 19 di 19

3. Resta valida la durata triennale delle certificazioni rilasciate o rinnovate anteriormente alla suddetta data.